



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. 1256

PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il <u>30 OTT 2014</u> N. <u>1256</u> e vi rimarrà per	
10 giorni consecutivi fino al <u>10 NOV 2014</u>	
<u>30 OTT 2014</u>	IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 6^ Servizio Gestione Mense

DETERMINAZIONE

n. **406** del **28/10/2014**

OGGETTO: Servizio mensa scolastica – proroga affidamento.

In data **28/10/2014** nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE *ad interim* DELL'AREA
Dr. Giovanni SICURO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che il servizio di mensa scolastica sia per le scuole dell'infanzia che per le scuole Primarie è scaduto il 15/11/2013, giusta determinazione della 4^ Area in data 08/11/2010 di rinnovo del contratto di appalto per una durata temporale di anni tre a partire dal 15/11/2010 al 15/11/2013 e contratto rep. n. 2102 del 12/11/2010 art. 5 (*il contratto avrà inizio nell'anno scolastico 2010/2011 a partire dalla data che sarà comunicata dal Comune al Fornitore, presumibilmente nella prima quindicina di novembre 2010*) e art. 9: *L'appalto si riferisce agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. La ditta appaltatrice si impegna ad iniziare il servizio a partire dal 15/11/2010 o dall'eventuale data successiva comunicata dal Comune*

EVIDENZIATO che:

- in data 31/10/2013 la Commissione di Gara, nominata con determinazione 1^ Area n. 284 in data 30/10/2013, si è insediata ed ha proceduto agli adempimenti previsti dal bando di gara;
- con determinazione 1^ Area n. 27 in data 06/02/2014 si è stabilito di aggiudicare in via definitiva alla ditta Markas S.r.l. l'appalto in oggetto;
- in data 19/03/2014 è stato notificato a mezzo posta il ricorso proposto "**RAG. GUARNIERI – Figli s.r.l.**" c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l. e c/R.T.I. costituendo Ladisa S.p.A. – Ser Vito s.r.l., avverso gli atti di gara compresa la determinazione di aggiudicazione definitiva;
- sempre in data 19/03/2014 è stato notificato a mezzo posta il ricorso promosso da "**LADISA S.p.A. e Ser Vito s.r.l.**" c/ Comune di Castellaneta e c/ Markas s.r.l., assunto al protocollo generale in pari data al n. 7332, avverso gli atti di gara compresa la determinazione di aggiudicazione definitiva;
- con determinazione 1^ Area n. 112 del 21/05/2014 ad oggetto: "Appalto servizio refezione scolastica. Presa d'atto verifica offerte anomale ex art. 4 del capitolato speciale d'appalto. Conferma aggiudicazione definitiva." è stata confermata l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Markas S.r.l. dell'appalto in oggetto.

DATO ATTO:

- che il T.A.R. Puglia, sede di Lecce, con ordinanza 365/2014, deposita in cancelleria il 17/07/2014, sul ricorso R.G. n. 752/2014 promosso da Rag. Pietro Guarnieri Figli s.r.l., "*accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti....fissa l'udienza pubblica di merito del 26 Novembre 2014*";
- che l'ordinanza è stata impugnata, con il ricorso R.G. n. 6359/2014 promosso da MARKAS srl, innanzi al Consiglio di Stato il quale ha ritenuto che non vi sia spazio per delibare in ordine alla tutela cautelare in quanto "*difetta il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile a carico dell'odierna istante, in ragione della fissazione da parte del giudice di prime cure dell'udienza di merito alla data del 26 novembre 2014 e che il servizio è attualmente assicurato dal gestore uscente*", in tal modo ratificando – sotto il profilo della compatibilità con l'interesse pubblico – la situazione interinale cui l'Amministrazione è ricorsa in attesa che il giudice amministrativo faccia definitiva chiarezza sugli aspetti legali che vengono in rilievo nella vicenda.

CONSIDERATO, peraltro, che:

- la scadenza del rapporto comporta la necessità di ricercare soluzioni che consentano di evitare l'interruzione di un servizio fondamentale, in ragione delle conseguenze negative per la gestione della didattica nelle scuole e, soprattutto, dei disagi per le famiglie degli alunni frequentanti le classi a tempo pieno;
- allo stato e stante il divieto di un nuovo affidamento, sia pure «*in via provvisoria*», imposto dalla normativa in vigore, la proroga del servizio in atto rappresenta l'unica soluzione oggettivamente praticabile per non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

DATO ATTO che al fine di non pregiudicare il servizio refezione scolastica, già attivato per il precedente anno scolastico, con determinazioni 1^ Area n. 296 del 14/11/2013, n. 23 del 31/01/2014 e n. 68 del 01/04/2014, il servizio di che trattasi è stato affidato, in proroga alla soc. Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano (BA), gestore del servizio refezione scolastica giusto contratto rep. n. 2101 del 12/11/2010 sopra richiamato, fino al 31/05/2014.

RILEVATO che, in ogni caso, il costo del servizio, per effetto della proroga, continua ad essere inferiore rispetto a quello risultante dall'espletamento della nuova gara e che, quindi, la soluzione presa in considerazione consente di realizzare una sensibile contrazione della spesa.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il TUEL d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23 della L. n. 62/2005;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

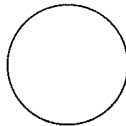
VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente *ad interim* dell'Area Pubblica Istruzione n. 73 del 01/09/2014

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

- a) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. n. 62/2005 sino alla conclusione dei giudizi pendenti avanti al T.A.R. Puglia sede di Lecce, del contratto stipulato in data 12 novembre 2010 con la Società Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano (BA);
- b) di precisare che, per effetto della proroga, il rapporto continua ad essere assoggettato agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto sottoscritto tra le parti;
- c) di stabilire che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso l'affidamento del servizio intervenga prima della nuova scadenza;
- d) di impegnare, allo scopo, la complessiva somma di € 40.000,00 sul cap. 1 Intervento 1040503 del Bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

3/10/15

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 28/10/2014

Il Capo Area/resp. proc.